



COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giovanni Battista Vargiu)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Sandro Corsini)

(Allegato alla deliberazione CC. N. 36 del 14.04.2010)

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio ICI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Delibera del Consiglio Comunale n. NN del gg. mm. 2010

Titolo I

Regole generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina l'applicazione nel territorio del Comune di Cagliari dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 2

Determinazione delle aliquote

Per ciascun anno di imposta entro i termini di legge il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione le aliquote, le detrazioni di imposta, i requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni previste e gli importi dovuti per le verifiche di cui al successivo art. 13.
In caso di mancata approvazione si intendono confermate le aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente.

Articolo 3

Abitazione principale

1. Costituisce fattispecie di abitazione principale l'abitazione posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, nei casi in cui il contribuente vi abbia la residenza anagrafica o comunque dimora abituale, comprovata da idonea e coerente documentazione.
2. Vengono altresì considerate abitazioni principali:
 - a) l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a residenza e dimora abituale dal socio assegnatario;
 - b) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale di godimento da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 4 Aree fabbricabili

Ai fini ICI sono considerate edificabili tutte le aree ubicate nell'ambito del territorio comunale, sia censite in Catasto Terreni che in Catasto Urbano (*AREE URBANE*), che non siano adibite all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività di trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli).

Fra le aree fabbricabili ai fini ICI, ai sensi delle definizioni contenute nell'art. 2 del D. Lgs. 504/92 e delle disposizioni di Legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, rientrano in particolare i suoli gravati da vincolo preordinato all'espropriazione, ovvero caratterizzati da destinazione urbanistica ad uso pubblico o da altro diverso vincolo, compresi quelli di natura conformativa, che, anche impedendone comunque la edificazione da parte di soggetti privati, consentano loro eventuali diverse utilizzazioni redditualmente rilevanti, attuabili pur senza la realizzazione di volumi edilizi (es. attività vivaistiche o ricreative; aree di sosta e deposito veicoli; aree cantiere o deposito materiali, ecc.)

Le aree edificabili e realmente utilizzabili per scopi edilizi sono da considerarsi comunque oggetto di imposizione ICI fino a saturazione dei volumi consentiti dalla destinazione urbanistica loro attribuita dagli strumenti di pianificazione del territorio.

In presenza di costruzioni di consistenza inferiore alla massima potenzialità edificatoria del suolo di sedime, quest'ultimo, conservando una residua suscettività edificatoria, sarà comunque considerato Area Edificabile ai fini ICI, ancorché soggetto a imposizione in base a valore ridotto in proporzione ai volumi già edificati e censiti catastalmente come unità immobiliari finite e fruibili, dotate di classamento catastale in atti.

I suoli sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come *FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE* o *FABBRICATI IN CORSO DI DEFINIZIONE* o *UNITA' COLLABENTI* saranno considerati fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili come non edificati e, dunque, soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio del suolo di sedime, considerato nelle sue effettive condizioni, ovvero stimato considerando anche il valore delle costruzioni che, pur oggetto di interventi edilizi in corso o destinati alla demolizione, vi insistono.

Rientrano fra le Aree Edificabili anche i fabbricati censiti in categoria catastale F5 o *LASTRICI SOLARI*, soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio stimato in relazione alle volumetrie edificabili in sopraelevazione della sottostante costruzione, ovvero, in assenza di suscettività edificatoria residua del suolo di sedime della detta sottostante costruzione, in base alla valutazione di mercato, secondo il criterio precisato al successivo Art. 5, in relazione a eventuali diverse utilizzazioni redditualmente rilevanti, attuabili senza la realizzazione di volumi edilizi (es. locazione per collocazione di antenne per telecomunicazioni o stazioni di rilevamento, ecc.).

Ai fini ICI sono infine considerate Aree Fabbricabili anche le *AREE DEMANIALI* e, in genere, le *AREE PUBBLICHE* costituenti oggetto di Concessione del Diritto di Superficie a favore di soggetti privati, i quali sono gravati dell'imposta in qualità di Concessionari.

Le aree di sedime delle costruzioni aventi consistenza volumetrica inferiore alla massima ammissibile per il relativo lotto edilizio potranno essere escluse da autonoma imposizione ICI a seguito di presentazione di apposita dichiarazione ICI in cui si attesti ai sensi dell' art. 87 C.C. la volontà del Titolare di destinare l'area posseduta a uno o più dei sovrastanti fabbricati come pertinenza dei medesimi.

La dichiarazione di pertinenzialità di un suolo rispetto alle unità immobiliari sul medesimo insistenti o allo stesso adiacenti potrà essere presentata soltanto sussistendo tutte le seguenti imprescindibili condizioni:

- i titolari delle aree provvedano a dichiarare ai fini ICI la destinazione pertinenziale dei suoli posseduti rispetto a sovrastanti unità immobiliari, precisamente individuate con gli identificativi con cui risultano censite in Catasto Fabbricati;
- i titolari delle aree coincidano con gli intestatari dei fabbricati di cui le medesime aree siano dichiarate pertinenze;
- le unità immobiliari a vantaggio delle quali venga dichiarata la destinazione pertinenziale risultino dichiarate in Catasto Fabbricati con categoria e classamento congrui rispetto alla situazione di fatto in cui si trovano, in particolare in relazione alla presenza della superficie libera pertinenziale costituita dall'area ad essi dichiarata asservita ai fini ICI;

– non risultino pendenti richieste di Concessione Edilizia per la realizzazione di nuovi volumi o incremento della volumetria esistente sulle aree oggetto di dichiarazione.

La presentazione di istanze di Concessione Edilizia per la realizzazione di nuovi volumi su aree dichiarate pertinenza di sovrastanti unità immobiliari, sia in ampliamento di queste ultime che per la realizzazione di ulteriori autonomi fabbricati, determinerà la decadenza della dichiarazione di pertinenzialità dell'area sin dal 1° gennaio dell'anno di imposta.

Rispetto al fabbricato ampliato, ovvero rispetto alle unità immobiliari di nuova costituzione, potrà essere nuovamente dichiarato ai fini ICI il carattere pertinenziale dell'area di sedime, ove ne sussista una residua suscettività edificatoria, sempreché siano state perfezionate le variazioni catastali dovute rispetto alla nuova situazione immobiliare e sussistano le condizioni sopra elencate.

La dichiarazione di pertinenzialità, che dovrà essere presentata all'Ufficio ICI contestualmente alle variazioni catastali, e comunque entro il 31/12 dell'annualità in cui siano state completate le opere di ampliamento o edificazione dei sovrastanti fabbricati, verrà considerata efficace dalla data di registrazione in atti delle dette variazioni catastali.

La dichiarazione di pertinenzialità presentata oltre il termine sopra detto in nessun caso potrà essere considerata retroattiva, se non dal 1° Gennaio dell'anno di presentazione.

La intervenuta insussistenza anche di una soltanto delle condizioni necessarie per la regolarità della dichiarazione di pertinenzialità ne determinerà la completa inefficacia dalla data di accertata decadenza della condizione non più in essere.

Determinazione del valore imponibile

Il valore imponibile ICI delle Aree Edificabili deve essere determinato dai Contribuenti interessati in base alle disposizioni di cui all'Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92 al 1° Gennaio di ogni anno.

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune, con specifico provvedimento, determina periodicamente ai sensi della lettera g dell'art. 59 del D. Lgs. 446/1997, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee.

I valori approvati dall'Organo deliberante valgono fino a successiva formale modifica o variazione e costituiscono limite per l'attività di accertamento svolta dall'Ufficio preposto, tenuto a procedere soltanto in presenza di versamenti inferiori rispetto a quelli dovuti in base alla applicazione dei valori deliberati per ciascun anno di imposta, di modo che non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore di un'area fabbricabile nel caso in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito nel provvedimento indicato nel comma 1 del presente articolo.

Qualora il Contribuente abbia versato l'imposta dovuta per un'area fabbricabile in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo non si procederà in alcun caso a rimborso.

Articolo 5

Fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti e lastrici solari

1. I fabbricati in corso di costruzione sono assoggettati all'imposta in base al valore imponibile dell'area sulla quale sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino al loro definitivo accatastamento e l'attribuzione in atti del classamento catastale.

2. I fabbricati che risultano censiti in catasto come "UNITÀ COLLABENTI" sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area di sedime, determinato anche con riferimento al volume delle unità collabenti sovrastanti (volumi storici).

3. I fabbricati censiti in catasto come "LASTRICI SOLARI" sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile corrispondente alla residua potenzialità edificatoria del lotto di sedime della sottostante costruzione e, nel caso non siano suscettibili di trasformazioni edilizie, in base al 5% del valore che competerebbe all'area di estensione pari a quella del lastrico solare stesso, a meno che non ne sia stata dichiarata dal titolare la pertinenzialità rispetto alla/e sottostante/i unità immobiliare/i e in mancanza di evidenza di utilizzazione separata e redditualmente significativa (es. utilizzazione per collocazione di antenne per telecomunicazioni o stazioni di rilevamento, ecc.).

Titolo II **Riduzioni, esenzioni ed agevolazioni**

Articolo 6

Aree di pertinenza di fabbricati

1. Le aree scoperte costituenti, unitamente a quella occupata dalla costruzione, il lotto edilizio di sedime dei fabbricati sono considerate edificabili se la consistenza volumetrica degli edifici insistenti sul detto lotto edilizio risulta inferiore alla massima ammissibile, a meno che non risulti presentata ai fini ICI la dichiarazione di pertinenzialità dell'area rispetto al/i sovrastante/i fabbricato/i secondo le norme di cui al precedente Art. 4.

2. Nel caso in cui aree scoperte, anche esterne al lotto edilizio di sedime di un fabbricato e/o catastalmente censite autonomamente siano oggetto di dichiarazione di pertinenzialità rispetto a immobile/i edificato/i su terreno adiacente, il classamento catastale delle unità immobiliari cui viene dichiarata attribuita la pertinenza ai fini ICI deve essere coerente con le caratteristiche di redditualità e pregio ad esse conferito da tale attribuzione di pertinenza.

Articolo 7

Le pertinenze dell'abitazione principale

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e qualsiasi altro immobile classificato o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, sono considerate pertinenza di quest'ultima purché la titolarità e l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili allo/agli stesso/i soggetto/i e purché le pertinenze siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

2. Sono esenti da ICI le pertinenze delle abitazioni principali che ai sensi del D.L. 27/5/2008 n.93 rientrano nelle categorie esenti dall'imposta.

3. Se l'abitazione principale non rientra fra le categorie esenti ai sensi del D.L. 27/5/2008 n.93, le relative pertinenze usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale.

4. La detrazione per l'abitazione principale viene in ogni caso applicata una sola volta e viene portata in diminuzione dal totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.

Articolo 8

Abitazioni concesse in comodato gratuito o in locazione a canone concordato

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme annualmente il Consiglio Comunale potrà deliberare la riduzione dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo per i quali ricorrano le seguenti fattispecie:

a) l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale.

b) l'abitazione concessa in locazione quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi dell'art. 2 comma 3 o dell'art. 5 commi 1 o 2 della Legge 431/1998, nonché risulti regolarmente registrato.

2. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al precedente comma, occorre presentare al Comune apposita comunicazione alla quale dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

3. Tale comunicazione, redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell'imposta e deve contenere l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, della percentuale di possesso e dell'indirizzo dell'immobile o degli immobili per i quali si chiede l'agevolazione, nonché la data di decorrenza dell'evento.

Per la fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre contenere i dati anagrafici e la relazione di parentela del soggetto al quale l'abitazione viene concessa in comodato.

Per la fattispecie di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre contenere gli estremi del contratto di locazione e/o deve essere allegata copia dello stesso.

4. La comunicazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui l'evento si è verificato, e comunque, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 31 Dicembre dello stesso anno.

5. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per potere usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Articolo 9

Ulteriori agevolazioni per i titolari di abitazioni locatate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente il Consiglio Comunale, potrà deliberare l'ulteriore riduzione dell'aliquota ICI per le abitazioni concesse in locazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 o dell'art. 5 commi 1 o 2 della Legge 431/1998, il cui contratto risulti regolarmente registrato, e che siano concesse in locazione a favore di soggetti con un reddito del nucleo familiare non superiore all'importo prefissato dallo stesso organo deliberante.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma troverà applicazione solo e unicamente in presenza delle condizioni deliberate dal Consiglio Comunale, che demanderà la definizione delle concrete procedure di attuazione al Servizio Tributi, che sentirà i Servizi Gestione Patrimonio e Socio-assistenziali.

Articolo 10

Fabbricati di proprietà di giovani imprenditori e professionisti

1. I fabbricati interamente di proprietà di giovani imprenditori e professionisti, direttamente utilizzati per lo svolgimento della propria attività (beni strumentali), sono assoggettati all'imposta nella misura del 50% dell'ammontare dovuto in base all'imponibile catastale, per un periodo di tre anni dalla costituzione dell'impresa o dall'inizio dell'attività professionale.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente spetta nei confronti degli imprenditori e professionisti, intendendosi per tali coloro che abbiano responsabilità di gestione in imprese, individuali e/o collettive, o che esercitano professionalmente un'attività intellettuale e che, all'atto della costituzione dell'impresa o dell'inizio dell'attività professionale, abbiano un'età non superiore a 35 anni.

3. L'agevolazione si applica alle nuove imprese o attività professionali costituite nel corso del 2007 o successivamente.

4. I soggetti passivi interessati devono presentare al Comune apposita comunicazione, redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Servizio Tributi, che deve contenere l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita e dell'indirizzo dell'immobile o degli immobili per i quali si chiede l'agevolazione, la data da cui decorre l'agevolazione, gli estremi di iscrizione alla CCIAA o di apertura della partita IVA, nonché tutta la documentazione che verrà indicata nel modulo stesso.

5. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'agevolazione, e comunque, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 31 Dicembre dello stesso anno.

6. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per potere usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Articolo 11

Abitazioni interessate da interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

1. I fabbricati che sono interessati da interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, sono assoggettati all'imposta nella misura del 50% dell'ammontare dovuto in base all'imponibile catastale, nella annualità di ultimazione dei lavori.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente può riguardare esclusivamente un solo immobile e si applica per i lavori eseguiti nell'anno solare di riferimento.

3. I soggetti passivi interessati devono presentare al Comune apposita comunicazione, redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Servizio Tributi, che deve contenere, l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita e dell'indirizzo dell'immobile per il quale si chiede l'agevolazione e la data da cui decorre l'agevolazione, nonché tutta la documentazione che verrà indicata nel modulo stesso.

4. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'agevolazione, e comunque, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 31 Dicembre dello stesso anno.

5. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale cessazione dei presupposti necessari (proprietà dell'unità immobiliare oggetto di agevolazione) per potere usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Articolo 12

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. I fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, comunque dotati di classamento e rendita catastale, sono assoggettati all'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità, nella misura del 50% dell'ammontare dovuto in base all'imponibile catastale, fermo restando che in caso di inagibilità perdurante per oltre due anni è obbligo del soggetto passivo di imposta provvedere alla denuncia catastale per l'attribuzione al proprio immobile del classamento di "UNITÀ COLLABENTE".

2. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente, i soggetti passivi d'imposta interessati provvederanno a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la inutilizzabilità dell'immobile. A tale dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione rilasciata dagli Enti preposti e probante lo stato di inagibilità oggetto della dichiarazione stessa o, in alternativa, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale saranno citati gli estremi della summenzionata documentazione attestante l'inagibilità e saranno indicate tutte le notizie utili a consentire ex-post la verifica della sussistenza dello stato di inutilizzabilità dell'immobile inagibile ai fini della decorrenza del periodo di riconoscimento della agevolazione richiesta.

3. I soggetti passivi d'imposta di cui al comma precedente dovranno altresì presentare analoga dichiarazione nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui in cui vengano a cessare le cause di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i per la/e quale/i abbiano fruito della riduzione di imposta di cui al presente articolo.

4. La mancata, tardiva o infedele presentazione delle dichiarazioni prescritte ai precedenti commi 2 e 3 comporterà la applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

5. Ove entro due anni dalla decorrenza indicata nella dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo non vengano a cessare le cause di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i dichiarate/accertate inagibili ai fini ICI, le stesse dovranno essere considerate collabenti e l'eventuale rendita catastale rimasta in atti per omessa presentazione della prescritta variazione catastale non costituirà più parametro valido per la determinazione dell'imponibile ICI, che verrà sottoposto a stima dal Servizio Tributi sulla base del valore di mercato delle medesime unità immobiliari.

Articolo 13

Verifica dell'inagibilità o inabitabilità

1. Nel caso in cui l'inagibilità dei fabbricati di cui al precedente articolo 8 non abbia costituito oggetto di verifica/certificazione da parte degli Enti preposti, il titolare dell'immobile, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, secondo e terzo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, potrà richiedere al Servizio Tributi accertamento tecnico specificamente finalizzato alla certificazione a fini fiscali della inagibilità e/o inidoneità all'uso della unità immobiliare per la quale intende avvalersi del diritto alla riduzione dell'imposta.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è operante presso il Servizio Tributi struttura tecnica di accertamento, tenuta ad eseguire i controlli richiesti entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza del Contribuente, completa di ricevuta di versamento di importo fisso, dovuto a titolo di rimborso spese e diritti, determinato annualmente con la Deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

3. Qualora i controlli effettuati dalla summenzionata struttura tecnica accertino l'effettiva inagibilità e/o inidoneità all'uso della unità immobiliare oggetto di istanza, l'agevolazione della riduzione dell'imposta decorrerà dalla data di presentazione della richiesta di accertamento tecnico.

In caso di accertamento tecnico da parte del Servizio Tributi il titolare dell'immobile non sarà tenuto a presentare alcuna dichiarazione ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 e le risultanze delle verifiche effettuate dalla struttura tecnica preposta, in contraddittorio con il soggetto richiedente, saranno acquisite agli atti dell'Ufficio ai fini delle verifiche amministrative di competenza.

4. Nel caso in cui l'inagibilità sia stata, invece, da parte del soggetto passivo d'imposta, oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, l'Amministrazione, in sede di verifica, potrà richiedere al contribuente copia della documentazione probante lo stato di inagibilità oggetto della dichiarazione, come accertato da parte degli Enti preposti.

5. Qualora la prescritta dichiarazione di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, venga presentata dal contribuente oltre il periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui in cui si è verificato l'evento che ha determinato la inutilizzabilità dell'immobile, ovvero relativa all'anno di constatazione della inagibilità da parte di Enti terzi, la invocata riduzione di imposta potrà essere riconosciuta, comunque per un periodo non superiore a due anni, in base alla documentazione esistente in atti, ferma restando per le annualità successive al secondo anno l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'art. 14, comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 per mancata presentazione della dovuta variazione catastale (attribuzione della qualificazione di *UNITÀ COLLABENTE*).

Articolo 14

Verifica Riduzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di enti territoriali

1. Per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri soggetti indicati dall'art. 7, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504/1992, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, secondo quanto risultante dal classamento catastale, l'aliquota ordinaria dell'ICI è ridotta al quattro per mille.

2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della riduzione suddetta, devono presentare al Comune la dichiarazione di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'inizio della utilizzazione degli immobili per fini diversi da quelli istituzionali, contenente l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione dei detti beni immobili.

3. I soggetti indicati nel primo comma hanno altresì l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità previste nel comma precedente, la cessione, a qualsiasi titolo, di diritti sugli immobili per i quali sussiste la riduzione.

4. Nel caso di mancata o infedele presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

Articolo 15

Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. L'esenzione dall'ICI, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete a condizione che le dette unità immobiliari oltre che utilizzate, siano anche possedute dall'Ente non commerciale a titolo di proprietà o altro diritto previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504.

2. Il diritto all'esenzione dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui siano stati conseguiti i requisiti prescritti per il diritto all'esenzione.

3. La comunicazione, firmata dal legale rappresentante, deve contenere, in relazione all'immobile o agli immobili per i quali si chiede l'esenzione, l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, dell'indirizzo.

4. La perdita dei requisiti sia oggettivi che soggettivi richiesti per usufruire dell'esenzione, dovrà essere comunicata entro il termine stabilito dal comma 2 del presente articolo.

5. Nel caso di mancata o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano le sanzioni stabilite dal comma 3 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

Titolo III Dichiarazioni e Comunicazioni

Articolo 16 Dichiarazioni ICI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della Legge 296/2006 è abolito l'obbligo di comunicare gli acquisti, cessazioni e modificazioni di soggettività passiva verificatisi in un determinato anno di imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 37, comma 53, del D. L. n. 223/2006 e' altresì abolito l'obbligo di presentazione della dichiarazione stabilito dall'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, ad eccezione di quanto disposto nel successivo comma 3.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della Legge 296/2006 resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia di cui al comma precedente nel periodo compreso tra il 2 aprile maggio e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati e/o le circostanze oggetto di dichiarazione, tutti gli elementi che, quantitativamente rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, non siano rilevabili con le procedure telematiche previste dall'articolo 3 - bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero non risultino dalle evidenze catastali in atti o costituiscano peculiarità oggettiva dell'immobile oggetto di dichiarazione (come le caratteristiche particolari dei suoli con destinazione edificatoria).
4. Per gli immobili indicati nell'art. 1117 del codice civile (Parti comuni dell'edificio) assoggettabili a ICI, la eventuale dichiarazione di cui al comma 3 deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il Curatore o il Commissario Liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. I proprietari di Aree Fabbricabili dovranno provvedere alla dichiarazione di cui al precedente comma 3 ove ritengano congruo assumere la base imponibile del/dei suoli posseduti pari a valore inferiore a quello determinabile in relazione ai valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili fissati periodicamente dalla Amministrazione al fine di limitare il proprio potere di accertamento.
Tali valori imponibili dovranno essere dichiarati per ciascun suolo posseduto, individuato in modo inequivoco con l'indicazione degli identificativi catastali (Comune censuario o Sezione catastale, Foglio e Numero di mappa), unitamente a tutte le informazioni, di natura sia qualitativa che quantitativa, atte a giustificare la valutazione dichiarata ai fini ICI, pur in considerazione dei parametri fissati dagli strumenti urbanistici in vigore o da eventuali norme di vincolo.
7. I soggetti titolari di Aree Fabbricabili o di Lastrici Solari (accatastati separatamente rispetto alla/e sottostante/i unità immobiliari), destinati dai medesimi proprietari a pertinenza dei fabbricati rispettivamente sovrastanti gli stessi suoli o sottostanti le superfici classate in categoria catastale F5, allo scopo di escludere tali immobili da imposizione separata rispetto ai fabbricati, dovranno presentare apposita dichiarazione ICI, individuando con esattezza, mediante precisa indicazione dei relativi identificativi catastali, sia le unità immobiliari oggetto del vincolo pertinenziale, sia i fabbricati cui le pertinenze sono attribuite.
Affinché la dichiarazione di pertinenzialità possa essere utilmente acquisita, la stessa dovrà essere inderogabilmente presentata in termini, fatte salve le condizioni imprescindibili dettagliatamente elencate al precedente Art. 3.
8. Sono comunque obbligatoriamente oggetto di dichiarazione ICI i dati di possesso (entità della quota posseduta) delle unità immobiliari per le quali negli atti catastali non risultino registrate le corrette titolarità o gli elementi a base della soggettività passiva ICI in capo ai contribuenti obbligati.
La dichiarazione ICI è sempre dovuta per gli immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 (per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data), come:
 - assegnazione divisionale a conto di futura divisione;
 - conferma (quando previsto da leggi speciali);
 - cessioni di beni ai creditori;
 - cessioni di diritti reali a titolo gratuito;
 - convenzioni matrimoniali;
 - costituzione di diritti reali a titolo gratuito;
 - costituzione di fondazione;
 - costituzione di fondo patrimoniale;
 - divisioni;
 - donazioni;

- permuta;
- prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;
- quietanza con trasferimento di proprietà;
- retrocessione;
- ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
- riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile;
- rinuncia di legato;
- acquisto di legato;
- costituzione di fondo patrimoniale per testamento.

La dichiarazione ICI è inoltre sempre obbligatoria nei seguenti casi:

- l'unità immobiliare adibita a dimora abituale (abitazione principale) risulta ubicata in uno stabile in cui il Contribuente possiede altre unità abitative;
- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- l'immobile è assegnato (prima assegnazione) al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
- per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori).
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Termini e modalità di presentazione

La dichiarazione ICI va presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione è riferita.

Se l'immobile è ubicato nel territorio di più comuni, lo stesso si considera situato in quello dove si trova la maggior parte della sua superficie.

La dichiarazione può essere consegnata a mano al Servizio Tributi, che rilascerà apposita ricevuta, o inviata in busta chiusa con la dicitura "DICHIARAZIONE ICI ANNUALITÀ 20...", con raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso come data di presentazione si considera quella di consegna all'ufficio postale.

Titolo IV

Versamenti, accertamenti e rimborsi

Articolo 17

Versamenti

1. I versamenti da eseguire a fini ICI, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, possono essere effettuati sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune, nonché tramite sistema bancario, ovvero con altro mezzo di pagamento consentito dalla legge.

2. Il contribuente che abbia effettuato versamenti ICI in eccesso rispetto all'imposta dovuta potrà autorizzarne l'utilizzazione a favore di altro soggetto contitolare per compensare eventuali debiti di imposta accertati dall'Ufficio, in sede di verifica, a carico del secondo.

Articolo 18

Ravvedimento Operoso

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008) e conformemente alle disposizioni procedurali di cui alla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.

Il contribuente o il trasgressore può fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi di Legge.

Se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 2,5% (1/12 del 30%) dell'imposta dovuta e non versata, gli interessi vanno calcolati in proporzione al ritardo maturato, espresso in giorni, applicando il tasso annuo del 3% fino al 31/12/2009 e del 1% a partire dal 1/1/2010.

Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%) dell'imposta dovuta e non versata, mentre gli interessi vanno calcolati in proporzione al ritardo maturato, espresso in giorni, applicando il tasso annuo del 3% fino al 31/12/2009 e del 1% a partire dal 1/1/2010.

Le sopra indicate percentuali, fissate in conformità al disposto del D. Lgs. 472/97, saranno automaticamente adeguate a eventuali successive modifiche legislative.

Il Contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un normale bollettino di versamento ICI, compilarlo indicando nelle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, detrazione) l'esatto ammontare dell'imposta dovuta e tardivamente versata in ravvedimento, mentre il totale da versare dovrà contenere, oltre all'imposta dovuta, le somme pagate per sanzioni ed interessi, arrotondando la somma all'euro. Dovrà inoltre essere barrata l'apposita casella "ravvedimento".

Il versamento può essere effettuato anche utilizzando il modello F24 ICI barrando la casella "ravvedimento" e seguendo le normali procedure di compilazione. Contrariamente a quanto avviene per il bollettino postale nel modello F24 ICI nelle voci d'imposta parziali dovranno essere comprese anche le sanzioni e gli interessi.

Una volta effettuato il versamento tardivo, l'avvenuto pagamento a sanatoria dovrà essere comunicato all'ufficio ICI, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.

Al Contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.

Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, come ulteriore possibilità di ravvedimento rispetto a quelle disciplinate dalla Legge, con decorrenza 1/1/2010 è prevista la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso per omesso versamento entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo all'omesso o parziale versamento; per cui entro il 31 dicembre dell'anno 2010 potranno essere sanati gli omessi versamenti relativi all' anno 2008.

In conformità al già richiamato art. 50 della L. 449/97 è prevista anche la possibilità di ricorso a ravvedimento operoso a sanatoria delle violazioni di omessa, incompleta o errata dichiarazione ICI, nei casi in cui, sussistendo l'obbligo dichiarativo secondo quanto precisato all'art.16 del presente regolamento, il Contribuente non vi abbia ottemperato, ovvero vi abbia provveduto intempestivamente o non correttamente.

Il Contribuente che intenda sanare la violazione dovrà versare la relativa sanzione amministrativa, ridotta:

- a 1/10 per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni della dichiarazione, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (l'anno in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, riferita all'annualità di imposta precedente; o l'anno in cui la dichiarazione – comunque riferita all'annualità di imposta precedente – è stata presentata in modo incompleto o non corretto);
- a 1/12 per la regolarizzazione dell'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni rispetto al termine stabilito.

La sanzione dovrà essere pagata mediante normale bollettino di versamento ICI, compilato indicando esclusivamente l'importo pagato a titolo di sanzione, senza riferimenti alle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, detrazione) o all'ammontare dell'imposta dovuta. Il totale versato dovrà essere arrotondato all'euro e dovrà essere barrata l'apposita casella "ravvedimento".

Il Contribuente provvederà quindi a presentare copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato unitamente alla dichiarazione da perfezionare, scrivendo nelle "Annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" o "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione omessa". Dovrà inoltre specificare le parti della somma complessivamente versata, riguardanti la sanzione corrisposta per ciascuno degli immobili oggetto di denuncia.

La riconduzione a fedeltà della dichiarazione ICI mediante la fruizione del ravvedimento operoso, esplica la sua efficacia "limitatamente al terzo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa; per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" (circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998).

La dichiarazione, eventualmente rettificativa, va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione.

Al Contribuente che non abbia comunque versato, ricorrendo al ravvedimento operoso, l'intero importo della sanzione ridotta dovuta, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di addebito a saldo dell'intera sanzione prevista.

Articolo 19

Attività di accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, con motivato avviso di accertamento, da notificarsi, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine si procede alla contestazione o irrogazione delle sanzioni tributarie, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

2. Tutti i servizi comunali, ivi comprese le società partecipate dal comune in possesso di dati necessari all'espletamento delle attività accertative, sono tenuti a fornire qualsiasi documentazione cartacea od informatica necessarie all'esercizio corretto del potere di accertamento, ivi compresi i necessari collegamenti

informatici alle rispettive banche dati, ai fini dell'interesse superiore dell'Ente e per garantire il corretto gettito, nel rispetto dei principi di equità fiscale e di salvaguardia della correttezza delle entrate.

Sanzioni

In esito alla attività di accertamento svolta, l'Ufficio procederà ad addebitare al contribuente, unitamente alle somme eventualmente dovute a titolo di imposta non versata, le sanzioni:

- ex D.Lgs. 471/97 art. 13, computate in proporzione alle somme da pagare a saldo dell'imposta complessivamente addebitata;
- ex D.Lgs. 504/92 art. 14 comma 1, computate in proporzione all'ammontare dell'imposta dovuta per gli immobili per i quali per l'annualità oggetto di accertamento sussistessero in capo al Contribuente adempimenti dichiarativi completamente disattesi o non tempestivamente ottemperati;
- ex D.Lgs. 504/92 art. 14 comma 2, computate in proporzione all'ammontare dell'imposta dovuta per gli immobili per i quali per l'annualità oggetto di accertamento il Contribuente avesse non correttamente ed esaurientemente ottemperato agli adempimenti dichiarativi sussistenti a suo carico ai fini ICI.

In presenza di accertata inottemperanza degli adempimenti dichiarativi di Legge in materia ICI riguardo ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta dovuta dal Contribuente (in quanto, ad esempio, attinenti immobili per i quali non sussistesse più a carico del soggetto gravato dall'obbligo dichiarativo alcuna debenza di imposta, per intervenuta cessazione della soggettività passiva ICI), verranno irrogate a suo carico le sanzioni di cui al comma 3 dell' art. 14 del D.Lgs. 504/92.

Per ciascuna fattispecie di violazione sanzionabile, in particolare con riferimento alle annualità di imposta precedenti il 1° gennaio 2007, in applicazione del principio del *favor rei*, l'Ufficio procederà alla irrogazione delle sanzioni in conformità al disposto delle norme legislative e regolamentari in vigore nell'annualità di imposta cui è riferita l'inadempienza accertata, piuttosto che secondo quanto enunciato al primo comma del presente paragrafo, allorché tali disposizioni normative risultino più favorevoli rispetto al regime sanzionatorio di cui al detto primo comma, vigente per Legge dal 1/1/2007.

In sede di accertamento dell'imposta dovuta con riferimento alle annualità precedenti il 1° gennaio 2008, l'Ufficio non procederà pertanto comunque alla irrogazione delle sanzioni previste in ambito regolamentare per mancata o ritardata presentazione della prescritta comunicazione ICI in tutti i casi in cui tale adempimento non risulti essere stato sostituito dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 504/92, come reintrodotta per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 175, della Legge 296/2006 e modificato dall'art. 37, comma 53, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n.248.

Articolo 20

Accertamento con adesione

1. Ricorrendo le condizioni di Legge e quelle stabilite delle norme regolamentari, il contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento ICI, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso stesso e anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione indicando i motivi di doglianza e trasmettendo la documentazione fondamento delle proprie osservazioni.
2. Il Funzionario Responsabile ICI, sulla base delle motivazioni esposte dal contribuente, esaminata la documentazione allegata all'istanza, si pronuncerà sulla ammissione a definizione concordata dell'accertamento, sospendendo, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, i termini di impugnazione dell'atto di addebito, nonché quelli fissati per il pagamento delle somme poste a carico del contribuente.
3. Ove il Funzionario Responsabile ICI non ravvisi a base degli addebiti posti a carico del contribuente elementi di natura discrezionale, e dunque soggetti a valutazione concordabile, ovvero allorché l'istanza di concordato in adesione presentata dal contribuente risulti priva di dettagliata motivazione o supportata da documentazione non pertinente, l'Ufficio provvederà a notificare all'istante motivata comunicazione di diniego, dalla cui ricezione riprenderanno a decorrere i sopra detti termini di cui al comma 1.

Articolo 21

Attività tecnica di preaccertamento

1. Per l'efficace perseguimento degli obiettivi di equità impositiva e lotta all'elusione ed evasione fiscale, la Struttura Tecnica operante presso il Servizio Tributi effettuerà attività di pre-accertamento ICI sulla scorta e mediante confronto della documentazione depositata presso gli archivi catastali e presso i Servizi comunali preposti alla Gestione del Territorio (Ufficio Piano Regolatore, Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Condono, SUAP, Ufficio Patrimonio).
2. I Responsabili di tali Servizi assicureranno il regolare ed agevole accesso del personale del Servizio Tributi alla documentazione in possesso degli Uffici inquadrati nella propria struttura. D'intesa con il Dirigente del Servizio Tributi, renderanno inoltre disponibili in rete i dati essenziali relativi ai soggetti ed agli immobili oggetto di istanze di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie, di approvazioni di progetti di lottizzazione, di progetti preliminari finalizzati all'ottenimento di parere preventivo ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento Edilizio.

Articolo 22

Limiti di esenzione per accertamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività che l'ufficio comunale dovrebbe porre in essere per pervenire alla riscossione, non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva del tributo o della sanzione tributaria, qualora l'ammontare della somma dovuta sia inferiore ad Euro 15,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme di importo inferiore ad Euro 15,00.

Articolo 23

Limite di esenzione per i versamenti ordinari

1. Il pagamento dell'Imposta dovuta per ciascun anno deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Non si procede al versamento se l'imposta dovuta per l'intera annualità è inferiore a dieci euro.